



XI COMMISSIONE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE S. 2494, S. 2437, S. 2241

Roma, 17 gennaio 2017

L'ANCI ritiene che la presentazione del disegno di legge delega A.S. 2494 realizzi un evento di grande rilevanza politica ed esprime il proprio apprezzamento sull'insieme delle disposizioni in esso contenute, auspicandone una sollecita approvazione da parte del Parlamento.

Il DDL porta avanti, infatti, un processo di adeguamento ai bisogni emergenti - complessa eredità della lunga fase di crisi economica, finanziaria e sociale vissuta nel nostro Paese negli ultimi anni e ancora non del tutto superata - del sistema delle politiche sociali, al fine di ampliarne le protezioni in un'ottica di "universalismo selettivo", muovendo un passo decisivo per l'introduzione e la stabilizzazione nel nostro ordinamento di una misura nazionale di contrasto alla povertà - finora assente - individuata come livello essenziale delle prestazioni¹.

Tale proposta ci pare nel complesso interessante, innovativa e, sebbene ambiziosa, ormai non più rinviabile per il nostro Paese. Del resto, nonostante i lunghi anni di pesanti tagli alle finanze comunali, molti Sindaci si sono mossi e continuano a muoversi in questa direzione, integrando, con risorse proprie, la misura nazionale con interventi locali di contrasto alla povertà². I Comuni accolgono quindi con favore l'introduzione di una misura estesa a tutto il territorio, a valere sulle risorse nazionali, che sia in grado di sostenere finanziariamente il rafforzamento del sistema dei servizi territoriali, riconoscendo ai Comuni il loro ruolo chiave di regia degli interventi sul territorio e facendo tesoro delle esperienze sinora maturate a livello locale.

Il DDL dà altresì inizio ad una non più rinviabile razionalizzazione, in termini di equità ed efficacia nell'accesso e nell'erogazione, delle prestazioni assistenziali sottoposte alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE. Propone, inoltre, la rivisitazione, con il coinvolgimento delle Autonomie locali, delle regole su cui si fonda attualmente il sistema degli interventi e dei servizi sociali.

¹ Ciononostante, non si può non sottolineare che nel sistema delle politiche sociali di fatto ancora i LEP non sono stati individuati, ad eccezione dell'ISEE, contribuendo così al perpetuarsi - in non pochi casi all'aggravarsi - di forti disomogeneità territoriali nell'offerta e nell'erogazione di servizi.

² Le indagini ISTAT certificano che circa il 70% delle risorse impegnate per gli interventi e servizi sociali sul territorio provengono da risorse proprie dei Comuni.

L'ANCI ritiene però necessario formulare alcune osservazioni e richieste di integrazione al testo.

Relativamente agli aspetti legati all'esercizio della delega per l'introduzione e la graduale estensione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà, collegata all'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà (di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), è essenziale, in primo luogo, **tenere adeguato conto dell'impatto** che tale misura, anche in considerazione della eterogeneità delle situazioni in cui si trovano le diverse realtà locali, avrà comunque sui Comuni e sugli Ambiti territoriali, sia nella fase di raccolta delle domande dei nuclei familiari interessati che, soprattutto, nella fase di predisposizione dei progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa e di effettiva presa in carico dei nuclei ammessi al beneficio. Fase, quest'ultima, che rappresenta la condizione fondamentale per uscire dalle logiche assistenziali meramente passive, oggi largamente prevalenti.

E' essenziali quindi che i servizi sociali locali - in difficoltà, nel loro complesso, a causa dell'insufficienza di personale, per il blocco delle assunzioni e del turn-over, dei limiti alla spesa imposti dalle norme di finanza pubblica, nonché della progressiva riduzione degli stanziamenti statali destinati al sostegno degli interventi sociali sui territori - **siano sostenuti con risorse finanziarie esplicitamente finalizzate allo sviluppo e al rafforzamento delle attività e delle strutture coinvolte** nell'attuazione della misura di contrasto alla povertà, nonché con la previsione dell'utilizzo di **procedure attuative più semplici** e di sistemi informativi e di gestione delle prestazioni già nella disponibilità di detti servizi.

L'obiettivo della graduale estensione dell'intervento di contrasto alla povertà non può peraltro prescindere, a parere dell'ANCI, da una contestuale e conseguente previsione - almeno su base triennale, per consentire una adeguata programmazione, anche a livello locale, degli interventi - di **incremento delle risorse finanziarie disponibili, non essendo né certe né quantificabili le "economie" derivanti dalla razionalizzazione delle prestazioni di natura**

assistenziale destinate (come previsto dalla lettera c del comma 3 dell'articolo 1 del DDL in esame) **all'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale** istituito dalla legge di stabilità 2016. Le disposizioni della legge di bilancio 2017 (art. 1 comma 238 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede un incremento del Fondo) realizzano un primo e significativo passo in tale direzione, in considerazione dell'obiettivo finale che è quello di offrire sostegno a tutte le persone e ai nuclei familiari in condizione di disagio economico e sociale.

Per gli aspetti legati all'esercizio della delega per la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DDL in esame), l'ANCI auspica che la prevista "razionalizzazione", certamente necessaria per contrastare sprechi e sovrapposizioni, **non si trasformi in una riduzione delle garanzie e delle tutele esistenti**, in particolare di quelle in favore delle persone in condizione di accentuato disagio e fragilità sociale. Valuta doverosa la scelta che l'applicazione dei requisiti derivanti dalla citata razionalizzazione operi solo successivamente all'entrata in vigore della normativa attuativa della delega; considera positiva, inoltre, l'indicazione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal contrasto agli sprechi ed alle sovrapposizioni – anche se al momento non quantificabili, come prima sottolineato – siano destinate al finanziamento del citato Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Relativamente agli aspetti legati all'esercizio della delega per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali (di cui al comma 4 dell'articolo 1 del DDL in esame), l'ANCI ritiene essenziale che il disegno complessivo e la realizzazione di tale rafforzamento siano fondati su di un **effettivo – non solo formale – e stabile coinvolgimento dei Comuni, a cui compete la regia del sistema integrato di interventi e prestazioni sociali sul territorio**. Al fine di garantire un'efficace applicazione e gestione della misura, è necessario che tale coinvolgimento venga garantito **anche a livello regionale** nella fase di attuazione dei provvedimenti. L'Associazione dei Comuni valuta quindi in modo positivo la previsione di intese in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega,

nonché della partecipazione di una propria rappresentanza nell'istituendo **"organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali"**, di cui alla lettera a del citato comma 4, **la cui competenza andrebbe estesa alla definizione e implementazione degli strumenti attuativi delle misure di inclusione sociale**, al fine di garantire omogeneità nell'accesso alle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

L'esperienza maturata sinora nel percorso di attuazione ed estensione del Sostegno per l'Inclusione Attiva ha fatto emergere ancora una volta, in maniera evidente, il ruolo chiave dei Comuni, che, in quanto enti di maggior prossimità con il cittadino, devono far fronte alle richieste di informazioni e di assistenza da parte dell'utenza in tutte le fasi di attuazione del percorso; il ruolo di tali enti è inoltre imprescindibile nel garantire un'adeguata presa in carico e un'efficace gestione della misura. Alla luce di ciò, riteniamo necessario che sia altresì **previsto un servizio di assistenza adeguato a cittadini e Comuni in tutte le fasi di attuazione degli interventi di contrasto alla povertà, da finanziare con adeguate risorse.**

In merito all'obiettivo di rafforzamento del Sistema informativo dei servizi sociali e, in particolare, del Casellario dell'assistenza (art. 1, comma 4, lettera i), l'ANCI valuta positivamente la previsione dell'integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei Comuni, così come plaude al previsto miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori. L'Associazione auspica, tuttavia, che **tale integrazione e fruibilità siano concretizzate tramite lo stanziamento delle risorse necessarie per l'adeguamento e l'aggiornamento dei sistemi informativi esistenti, evitando di far ricadere tutto l'onere sul personale dei Comuni**, che, come anticipato prima, è da tempo sottodimensionato già rispetto alle esigenze ordinarie, e quindi non certamente in grado di far fronte ad ulteriori, complessi compiti.